

FOGLIO INFORMATIVO
relativo al finanziamento a Medio/Lungo termine a tasso variabile

Servizio offerto a:	<input type="checkbox"/> Consumatori	<input checked="" type="checkbox"/> Clientela al dettaglio (esclusi i consumatori)	<input checked="" type="checkbox"/> Imprese
Per una migliore comprensione delle diverse fasce di clientela sopra indicate, consultare le tre voci nella legenda posta al termine di questo documento			

29 ottobre 2019

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano
 Tel.: 02.4024.1 - Indirizzo Telegrafico: CENTMERIT Milano - www.db.com/italia - Indirizzo S.W.I.F.T.: DEUT IT MM - Telex: 311350 BAIDIR I - Telefax: S.T.M.: 02.4024.2510
 PEC: dbspa3@actaliscertymail.it - Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998 - Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al servizio SEDA, Creditor ID IT890030000001340740156 - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7

SPAZIO DA UTILIZZARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE, per l'identificazione del soggetto che entra in rapporto con il Cliente

Nome: _____ **Cognome:** _____
Telefono: _____ **E-mail:** _____
Qualifica: _____ **Eventuale n° di iscrizione all'Albo:** _____
Indirizzo: _____

CHE COS'È IL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

È un finanziamento a medio/lungo termine.

La durata del finanziamento può essere compresa tra un minimo di diciannove e un massimo di centoventi mesi.

La Parte finanziata rimborserà il finanziamento mediante pagamento periodico di rate posticipate comprensive di capitale e interessi.

Gli interessi sono conteggiati applicando un tasso d'interesse che potrà variare nel tempo e che sarà ricalcolato con cadenza trimestrale (al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno). Sono calcolati maggiorando dello spread fissato contrattualmente, la quotazione del parametro EURIBOR 3 mesi base 360, rilevata l'ultimo giorno lavorativo del trimestre solare precedente. Il valore del parametro viene arrotondato allo 0,25 % superiore, laddove previsto con il Cliente e/o con il Consorzio/Cooperativa di Garanzia Fidi. Il risultato di tali conteggi si applicherà a tutte le rate scadenti a partire dal primo giorno del mese di ricalcolo.

Se espressamente richiesto, dev'essere costituita a favore della Banca una garanzia, ad esempio: (i) un effetto in bollo competente all'ordine della Banca medesima e validamente bollato, (ii) un pegno di primo grado su strumenti finanziari, (iii) una fidejussione ...

Nel caso di finanziamento convenzionato con Consorzio/Cooperativa di Garanzia Fidi, a garanzia del regolare rimborso l'Ente convenzionato rilascia propria fidejussione, in misura variabile dal 20% fino ad un massimo del 100%, a favore dell'associato. L'eventuale costo sostenuto dovrà essere comunicato alla Banca al fine dell'inclusione tra gli oneri considerati nel conteggio del TAEG.

Le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico possono richiedere l'intervento di Garanzia Diretta del "Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 662/96)" attraverso la Banca, che opera come soggetto abilitato.

In caso di richiesta da parte del Cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia dal Fondo di Garanzia stesso.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, essendo un finanziamento a tasso variabile, va tenuta presente la possibilità di variazione del tasso d'interesse in aumento rispetto al tasso d'ingresso.

Oneri a carico del Cliente

Obbligo della titolarità di un conto corrente bancario Deutsche Bank sul quale regolare i movimenti contabili relativi al finanziamento.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Tasso annuo nominale

EURIBOR 3 mesi base 360 + spread di massimo 7 punti percentuali. La fonte della rilevazione dell'EURIBOR (EURO InterBank Offered Rate) 3 mesi è la quotazione eseguita l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR (EURIBOR Panel Steering Committee), arrotondata ai centesimi per eccesso o per difetto.

Il valore del parametro viene arrotondato allo 0,25 % superiore, laddove previsto con il Cliente e/o con il Consorzio/Cooperativa di Garanzia Fidi.

Il tasso di interesse, automaticamente e indipendentemente dalla data di stipula del contratto, verrà ricalcolato con cadenza trimestrale, (precisamente al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno) maggiorando del margine sopra indicato (spread) la quotazione del tasso EURIBOR 3 mesi, rilevato dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR e riferito all'ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre solare precedente la predetta data di revisione, (pertanto rispettivamente il 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ciascun anno) computando i giorni commerciali su divisore

commerciale. Tale quotazione è arrotondata ai centesimi, per eccesso o per difetto. Ad esempio: la quotazione 3,297 diventa 3,30. Ad esempio: la quotazione 3,295 diventa 3,30. Ad esempio: la quotazione 3,293 diventa 3,29. Qualora la data di revisione non dovesse cadere in un giorno lavorativo bancario, essa verrà anticipata al giorno lavorativo bancario immediatamente precedente, senza peraltro che tale anticipazione incida sulle successive date di revisione. Il risultato di tali conteggi si applicherà a tutte le rate scadenti a partire dal giorno del ricalcolo.

A prescindere dalla quotazione del tasso EURIBOR 3 mesi 360, come sopra rilevato, le Parti convengono che, ai fini del calcolo del tasso di interesse del Finanziamento, detti valori non potranno comunque essere inferiori a una soglia dello 0,01%; soglia che andrà maggiorata del margine sopra indicato (spread)

L'Amministratore dell'indice di riferimento "Euribor" è EMMI - European Money Markets Institute - (o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso). EMMI ha sede in Belgio.

Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata dall'European Money Markets Institute ("EMMI") per la rilevazione dell'Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come verrà definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011, successive integrazioni e/o modificazioni ("Regolamento Europeo").

In mancanza di rilevazione temporanea verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor.

In caso di mancanza di rilevazione dell'Euribor prolungata o nelle ipotesi di cessazione della pubblicazione o di esclusione all'uso secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo, o di dichiarazione delle Autorità competenti nel rispetto del Regolamento Europeo che la metodologia dell'Euribor è materialmente cambiata, sarà utilizzato l'indice di riferimento di mercato che, nel rispetto del Regolamento Europeo, verrà individuato per sostituire l'Euribor.

Anche per l'indice di riferimento sostitutivo dell'Euribor si applicheranno le pattuizioni sopra indicate riferite all'Euribor mensili oppure trimestrali

euro 0,05 per eccesso

pari al 4,00 % dell'importo finanziato, con minimo euro 250,00

gratuite

euro 2,00

sono determinati utilizzando il tasso in vigore al momento della scadenza della rata impagata con la maggiorazione di 2 punti percentuali. Qualora il tasso di interesse di mora superasse il limite massimo stabilito ai sensi della Legge 7.3.96 n. 108 e successive modifiche e integrazioni, detto tasso sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente a tale limite massimo

nel contratto di finanziamento non viene esercitata l'opzione per la corresponsione dell'imposta sostitutiva in quanto ritenuta non conveniente dalle Parti. Infatti, in base alla disciplina vigente e alla prassi dell'Agenzia delle Entrate, il contratto di finanziamento e le garanzie ricevute dalla Banca all'atto della conclusione dello stesso non sono soggetti alle imposte (di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e tassa sulle concessioni governative) per le quali opera l'effetto sostitutivo. Resta comunque inteso che le predette imposte, qualora si verificano i presupposti per l'applicazione delle stesse, sono a carico del Cliente come previsto nel contratto

2,00 % sull'importo residuo

esente

esente

esente

esente

esente

esente

si applicano gli stessi costi del conto di appoggio, verificabili consultando il relativo Documento di Sintesi

importo comunicato dal Cliente

importo comunicato dal Cliente

Periodicità rate

Arrotondamento della rata

Commissioni d'istruttoria

Spese incasso rata:

- addebito su conto corrente Deutsche Bank

- addebito su conti di altri Istituti

Interessi di mora

Imposta sostitutiva

Commissione di estinzione anticipata

Spese di rinuncia del finanziamento

Spese annue di gestione amministrativa

Spesa per la quietanza della rata di ammortamento

Spese per il rilascio delle certificazioni fiscali

Spese per il rilascio del certificato di sussistenza del credito

Spese relative al sollecito di rate insolute

Spese invio comunicazioni a vario titolo (es.: Documento di Sintesi)

Eventuali oneri comunicati dal Cliente:

Spese Consorzio/Cooperativa di Garanzia Fidi (se operazione convenzionata)

Spese di custodia pegno, quali le spese di tenuta dossier a garanzia, sia che lo stesso sia intestato al richiedente sia che esso risulti intestato ad un terzo garante

Quanto può costare il Finanziamento**Esempio 1
(con importo massimo di euro 75.000,00)**

<i>IPOTESI</i>	
Durata del finanziamento	5 anni
Periodicità rate	mensile
Importo	euro 75.000,00
EURIBOR 3 mesi base 360 vigente ad ottobre 2019	- 0,420%
Tasso annuo nominale = (EURIBOR 3 mesi base 360 + spread 7,00 punti percentuali)	7,010%
Imposta sostitutiva	euro 0,00
Commissione d'istruttoria pari al 4,00 % dell'importo finanziato	euro 3.000,00
Spese invio comunicazioni a vario titolo	euro 0,00
Spese Consorzio/Cooperativa di Garanzia Fidi	euro 0,00
Spese di custodia pegno	euro 0,00
TAEG	9,09668%

**Esempio 2
(con importo oltre euro 75.000,00)**

<i>IPOTESI</i>	
Durata del finanziamento	5 anni
Periodicità rate	mensile
Importo	euro 500.000,00
EURIBOR 3 mesi base 360 vigente ad ottobre 2019	- 0,420%
Tasso annuo nominale = (EURIBOR 3 mesi base 360 + spread 7,00 punti percentuali)	7,010%
Imposta sostitutiva	euro 0,00
Commissione d'istruttoria pari al 4,00 % dell'importo finanziato	euro 20.000,00
Spese invio comunicazioni a vario titolo	euro 0,00
Spese Consorzio/Cooperativa di Garanzia Fidi	euro 0,00
Spese di custodia pegno	euro 0,00
TAEG	9,09668%

Nota: il Cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della Legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet della Banca.

RECESSO & RECLAMI**Recesso****Decadenza dal beneficio del termine**

Costituirà causa di decadenza della Parte finanziata dal beneficio di ogni termine stabilito dal contratto il verificarsi in capo alla stessa di una qualsiasi delle ipotesi previste dall'articolo 1186 cod. civ. La Parte finanziata riconosce sin d'ora che rappresenteranno indici della propria insolvenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 cod. civ., i seguenti eventi ad essa relativi:

- la convocazione di assemblea per deliberare la presentazione di domanda di ammissione ad una qualunque procedura concorsuale o ad altra procedura avente effetti analoghi;
- la presentazione, anche da parte di terzi, dell'istanza di fallimento o di sottoposizione a procedura equivalente;
- l'inizio di trattative per la cessione di beni ai creditori o la ristrutturazione dell'indebitamento attraverso consolidamenti, moratorie e/o transazioni "a saldo e stralcio", anche ai sensi dell'art. 182 bis L.F..

La decadenza dal beneficio del termine sarà comunicata dalla Banca con fax o telegramma (da confermarsi con lettera raccomandata a/r) alla Parte finanziata ed avrà efficacia il giorno successivo rispetto alla data di ricezione della prima comunicazione.

Risoluzione

Si conviene espressamente che la Banca potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. civ. nei seguenti casi:

- mancato puntuale e integrale pagamento da parte della Parte finanziata di qualsiasi importo dovuto alla Banca in forza del contratto ove non rimediato nel termine di 15 giorni lavorativi bancari successivi alla relativa scadenza;
 - mancata integrale e puntuale esecuzione da parte della Parte finanziata anche di una delle obbligazioni di cui all'art.7 del contratto, fermo restando che gli obblighi di cui alle lettere "a", "b" e "d" dell'art.7.2 del contratto possono essere rimediati nel termine di 30 giorni successivi alla data di scadenza colà indicata;
 - qualora una o più delle dichiarazioni di cui all'art. 6 del contratto risultino non veritiere o corretta quando sia stata resa o quando debba considerarsi reiterata.
- La risoluzione si verificherà nel momento in cui la Banca darà comunicazione con fax o telegramma (da confermarsi con lettera raccomandata a/r) alla Parte finanziata che essa intende avvalersi della presente clausola risolutiva ed avrà efficacia il giorno successivo rispetto alla data di ricezione della prima comunicazione.

Recesso

Senza pregiudizio alcuno per la qualificabilità degli eventi di cui infra come indici di insolvenza ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., si conviene espressamente che è attribuita alla Banca la facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi, considerati a tutti gli effetti giusta causa di recesso:

- convocazione da parte della Parte finanziata di assemblea per deliberare la liquidazione, o comunque il verificarsi di un caso di scioglimento della stessa;
- mancata integrale e puntuale esecuzione da parte della Parte finanziata di qualsiasi obbligazione di natura creditizia o finanziaria, assunta con Banche e/o società finanziarie;
- decadenza della Parte finanziata dal beneficio del termine, ovvero recesso o risoluzione per inadempimento – salvo il caso che la Parte finanziata dimostri trattarsi di inadempimento di lieve importanza e attribuibile a semplice disagio – imputabile alla Parte finanziata, da parte della rispettiva controparte, relativi a un qualsiasi contratto di natura creditizia o finanziaria;
- qualsiasi evento che, a insindacabile giudizio della Banca, incida in senso sostanzialmente pregiudizievole sulla situazione legale, patrimoniale, economica e finanziaria della Parte finanziata, ancorché non comunicato ai sensi dell'art. 7.2 del contratto;

e. l'esecuzione di sequestri, pignoramenti, procedimenti esecutivi o altri procedimenti analoghi o emanazione di qualsiasi provvedimento giudiziario che, ad insindacabile giudizio della Banca, possa avere sostanziali effetti pregiudizievoli sulla situazione legale, patrimoniale, economica e finanziaria della Parte finanziata;

f. la richiesta di ammissione della Parte finanziata, anche su istanza di terzi, a procedure concorsuali e/o procedure aventi effetti analoghi, ivi compresa l'amministrazione controllata, e/o a procedure anche di natura extra giudiziale, comportanti il soddisfacimento dei debiti in maniera diversa da quella normale;

g. la Parte finanziata cessi di svolgere l'attività svolta alla data di stipula del contratto o inizi una nuova attività che modifichi sostanzialmente quella attualmente svolta;

h. non sia concessa, rinnovata se scaduta o, a seconda dei casi, venga revocata, qualsiasi autorizzazione, concessione, licenza o altro provvedimento amministrativo, e tale circostanza pregiudichi in modo significativo lo svolgimento dell'attività della Parte finanziata.

La facoltà di recesso qui descritta dovrà essere esercitata dalla Banca entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla presa di coscienza, da parte della Banca, d'uno qualsiasi degli eventi di cui sopra. A tal fine, la Banca dovrà inoltrare alla Parte finanziata un'apposita comunicazione via fax, da confermarsi con lettera raccomandata a/r. Il recesso così esercitato avrà efficacia dalla data di ricezione della prima comunicazione.

Detto recesso non legittimerà alcuna richiesta di corrispettivo, per qualsivoglia ragione o titolo, da parte della Parte finanziata o di terzi.

Effetti

In caso di decadenza della Parte finanziata dal beneficio del termine, ovvero in uno qualunque dei casi di risoluzione, ovvero in caso di recesso, la Parte finanziata dovrà rimborsare, entro 5 giorni lavorativi bancari a far tempo dalla data in cui la decadenza, il recesso o la risoluzione siano divenuti efficaci in base alle disposizioni che precedono, l'intero importo del Finanziamento, con gli interessi maturati fino alla data di decadenza del beneficio del termine, di risoluzione o di recesso, nonché gli interessi di mora maturati fino al saldo e le altre spese, oneri ed accessori, ai sensi del contratto, fatto salvo, sempre e comunque, il diritto della Banca al risarcimento degli ulteriori danni patiti.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n°10 giorni per addebiti su Deutsche Bank

n°20 giorni per addebiti su altre Banche.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (**indirizzo: Deutsche Bank - Ufficio Reclami - Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano; e-mail: deutschebank.ufficioreclami@db.com; indirizzo PEC: reclami.db@actaliscertymail.it; fax: 02/40244164**), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca la relativa guida riguardante l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale;
- *Conciliatore Bancario Finanziario - Organismo di Conciliazione Bancaria*. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.

LEGENDA

Ammortamento: processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.

Clientela al dettaglio: i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Commissioni di istruttoria: sono volte a remunerare i costi sopportati dalla Banca in relazione alla gestione della pratica di finanziamento.

Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Contratto di credito: contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un Cliente un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.

Cooperative di garanzia/Consorti Fidi: di norma definiti "Confidi" (sigla identificante i "consortii di garanzia collettiva fidi") che racchiude tutti quegli organismi territoriali senza fine di lucro a carattere associativo, che svolgono - tra l'altro - attività di tipo mutualistico attraverso la prestazione di garanzia alle imprese associate con l'obiettivo di facilitarne l'accesso al credito a condizioni più vantaggiose.

Costo Totale del Credito: tutti i costi compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il Cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

Decadenza dal beneficio del termine: il venir meno, per la Parte finanziata, del diritto di rimborsare le rate alle scadenze stabilite dal contratto con conseguente immediata esigibilità del credito vantato dalla Banca.

Effetto in bollo competente: si tratta di un effetto con funzione di garanzia il cui beneficiario è sempre la Banca. La sua compilazione riflette modalità specifiche di questa casistica, nel rispetto dell'Accordo di riempimento che la Banca e il Cliente stipulano proprio a tal scopo in fase di firma dell'effetto.

Estinzione anticipata: facoltà della Parte finanziata di estinguere il finanziamento prima della scadenza prevista dal contratto.

Fideiussione: contratto mediante il quale una Parte (fideiussore) si obbliga personalmente nei confronti del creditore a garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui.

Importo totale del credito: limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del Cliente in virtù di un contratto di credito.

Imposta sostitutiva: imposta sostitutiva sui finanziamenti di durata superiore a 18 mesi di cui agli art. 15 e ss. del DPR n. 601/72, applicata solo nel caso in cui nel contratto di finanziamento sia esercitata la relativa opzione.

Imprese: imprese che occupano 10 o più addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo superiore a 2 milioni di euro.

Interessi di mora: interessi subiti dal Cliente per il periodo di ritardato pagamento delle rate.

Parte finanziata: il Cliente a cui Deutsche Bank S.p.A. eroga il finanziamento.

Pegno: forma di garanzia reale concessa su beni mobili a garanzia di un credito, per cui i beni stessi sono vincolati al soddisfacimento delle ragioni di credito del creditore, in caso di inadempimento del debitore, con prelazione rispetto ad altri creditori.

Piano di ammortamento: piano di rimborso del finanziamento con indicazione della composizione delle singole rate.

Pre-ammortamento: periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota di interessi.

Rata: pagamento che la Parte finanziata effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, ecc).

Per questo finanziamento nello specifico, la rata è composta da una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato) e da una quota interessi (relativa a una parte degli interessi dovuti alla Banca per il finanziamento).

Risoluzione per inadempimento: scioglimento del contratto che consegue l'inosservanza di taluni obblighi facenti capo alla/e Parte/i. Tale eventualità può essere prevista da apposita clausola con la quale le Parti prevedono espressamente che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora una (o più) determinata/e obbligazione/i non venga correttamente adempiuta o non venga adempiuta affatto (c.d. "clausola risolutiva espressa").

Servizio accessorio connesso con il contratto del credito: il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di credito o (sia esso obbligatorio o facoltativo) offerto dal finanziatore congiuntamente al contratto di credito (ai fini della presente disciplina non si considerano servizi accessori, rispetto all'apertura di credito in conto corrente, il conto corrente e i servizi di pagamento regolati in conto corrente). Il servizio si intende obbligatorio quando - anche sulla base di disposizioni di legge - il Cliente non può stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio (la presente definizione non vale ai sensi del recesso).

Spread (o Margine): maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): esprime in percentuale il Costo Totale del Credito, calcolato su base annua, rispetto all'importo totale del credito. È comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il Cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.

Tasso d'ingresso: tasso particolare applicato – ove concordato – nel periodo intercorrente tra la stipula del contratto e la prima revisione successiva.